

# Seminario regionale

## “La sicurezza nei cantieri forestali”

14 giugno 2012 - Fenestrelle (TO)



Il punto di vista  
degli operatori di settore

*Alberto Dotta*



CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Via Pellousiere 6, 10056 Oulx (TO)

Tel. +39.0122.831079 Fax. +39.0122.831282

E-Mail: [cf.cavs@tin.it](mailto:cf.cavs@tin.it) Web: [www.cf.cavs.it](http://www.cf.cavs.it)

P. IVA: 03070280015 C.F.: 86501390016



# Il DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

Il punto di vista degli operatori

Chi Siamo:

Consorzi Forestali – Associazioni Forestali




CONSORZI FORESTALI

ASSOCIAZIONI FORESTALI

UFFICI FORESTALI DI COMUNITA' MONTANA

# II DLGS 81/2008


## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione



Il 54% delle imprese dichiara di svolgere in via principale utilizzazioni forestali, iscrivendosi quindi alla Categoria I dell'Albo, mentre un altro cospicuo 43% rientra nella Categoria II (imprese agricole); il 20% commercializza legno e prodotti di prima trasformazione (Categoria III), il 6% si occupa direttamente di prima trasformazione (Categoria IV) e un altro 6% (Categoria V) di vivaistica forestale o altre attività non comprese nelle precedenti categorie. Si rammenta che ogni impresa può appartenere a più categorie.

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione



# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

**IL D. LGS. 81/2008**  
I soggetti della prevenzione  
I principali obblighi

**La normativa**

Il punto di vista degli operatori

Cosa Facciamo?  
Cosa dovremmo fare?

Vi sono molte questione aperte  
Domande ancora irrisolte

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### CAMPO DI APPLICAZIONE *(art. 3)*

**Tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio**

*....per Forze armate e di Polizia, Dipartimento vigili del fuoco, soccorso pubblico...strutture giudiziarie, penitenziarie...università, istituti di istruzione universitaria...istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado...mezzi di trasporto aerei e marittimi...tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative...*

### Il punto di vista degli operatori

La consapevolezza “dell’universalità” nel campo di applicazione del DLGS 81/2008 non appare ancora pienamente acquisita.

Si affronta il problema in occasione di:

- lavori pubblici
  - committenza pubblica
  - appalti
- } Titolo IV

Come si affrontano le Utilizzazioni Forestali”?

} No Titolo IV

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 3)

**Tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto stabilito per lavoratori con contratti particolari (contratto di somministrazione, distacco, lavoratori a progetto, lavoro a distanza, ecc).**

Si affronta il problema in occasione di:

- lavori pubblici
- committenza pubblica
- appalti

Nel caso di utilizzazioni forestali con committente privato o acquisto di lotti pubblici, la norma sembra non essere attinente al reale campo di applicazione

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### LAVORATORE

*(art. 2 c. 1 lett. a)*

**Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.**

### Il punto di vista degli operatori

La situazione per le imprese forestali appare estremamente eterogenea

- Artigiano/Artigiani
- Lavoratore singolo
- Amici che danno una mano...
- Imprese agricole specializzate e non che fanno un po' di legna
- imprese di manutenzione del verde
- imprese che fanno anche ingegneria naturalistica e chi no,
- Cooperative specializzate
- Cooperative di lavoro che lavorano soprattutto nel verde
- Aziende pubbliche



# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione


manca definizione giuridica di impresa forestale

sul piano giuridico (cod. civ.):

- piccolo imprenditore (art. 2083); comprende un po' tutti
- imprese agricole (art. 2135), caso specifico
- non esiste un equivalente art. per le imprese forestali
- la selvicoltura è considerata attività agricola (art. 2135 comma 1) e anche le attività dirette alla trasformazione e vendita dei prodotti agricoli (comma 2)
- però non è più agricola se non è svolta su fondo in proprio possesso (proprietà, usufrutto, comodato, affitto,...)
- (possibilità di contratti agricoli in forma verbale...)
- unica individuazione realistica e oggettiva: codice attività prevalente (e secondaria?) presso CCIAA (ATECO - 02)
- Albo delle Imprese Forestali della Regione Piemonte

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione



# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### I SOGGETTI RESPONSABILI

- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore
- Medico competente
- RSPP
- RLS

### Il punto di vista degli operatori

La situazione per le imprese forestali appare estremamente eterogenea

Si tende a confondere i ruoli soprattutto all'interno delle piccole imprese e per i forestali occasionali (artigiani, agricoltori)

Nella maggior parte dei casi vi è solo il Datore di lavoro (artigiano) e un lavoratore o più spesso collaboratori vari....

*È corretto trattare le imprese forestali come piccole imprese edili?*

Il punto di vista degli operatori

*Alberto Dotta*

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI

- **Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti**
- **Fabbricanti e fornitori di attrezzature di lavoro, DPI e impianti**
- **Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici**

Il punto di vista degli operatori

Il fai da te risulta ancora presente e si tende a sottovalutare la responsabilità, sostituita dal saper fare il lavoro.

Su questo punto grazie alla formazione sono stati fatti passi da gigante negli ultimi anni ma rimane ancora molto lavoro da fare!

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

**DATORE DI LAVORO**  
*(art. 2 c. 1 lett. b)*

**Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa**

Formazione: non è solo un riconoscimento del saper fare  
equilibrio tra obbligo di legge e necessità lavorative

Il punto di vista degli operatori

In molti casi è l'unica figura presente.

Con quale grado di consapevolezza del ruolo e degli obblighi?

La **formazione** (chi, come, quando?) potrebbe aiutare molto.

**Formazione** obbligatoria ma non definita con chiarezza nei contenuti  
Soprattutto in ambito forestale

**Formazione** integrata lavoro e sicurezza

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### OBBLIGHI INDELEGABILI (art. 17)

- **Valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28**
- **Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

### Il punto di vista degli operatori

La distinzione fondamentale ovviamente è tra imprese individuali e familiari, e imprese con dipendenti.

Problema di imprese con meno di 10 dipendenti, che possono fare autocertificazione della valutazione rischi (art. 29 comma 5) fino al 30/6/12 (prorogato al 31/12).

In mancanza dell'emissione delle "procedure standardizzate", che succede?

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### PREPOSTO

*(art. 2 c. 1 lett. e)*

**Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa**

### Il punto di vista degli operatori

Preposto: Figura fondamentale in presenza di una impresa organizzata e non

Corsi di formazione obbligatori

La Formazione deve integrare la conoscenza del lavoro e la formazione sulla sicurezza

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### OBBLIGHI PREPOSTO (art. 19)

- **Sovrintende e vigila su osservanza da parte dei lavoratori di obblighi di legge, disposizioni aziendali, uso DPI**
- **Verifica accesso dei lavoratori con adeguate istruzioni a zone con rischio grave e specifico**
- **Richiede osservanza misure per il controllo delle situazioni di emergenza e dà istruzioni per abbandono posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile**

### Il punto di vista degli operatori

Lavorare per creare consapevolezza nel ruolo di gestione – coordinamento tra lavoro e sicurezza (conoscenza dei documenti di valutazione e loro applicazione )

Formazione



# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### OBBLIGHI PREPOSTO (art. 19)

- **Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato**
- **Non richiede ai lavoratori di riprendere il lavoro in caso di persistenza di pericolo grave e immediato**
- **Segnala tempestivamente a datore di lavoro o dirigente le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro, DPI o ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro**
- **Frequenta appositi corsi di formazione**

### Il punto di vista degli operatori

Lavorare per creare consapevolezza nel ruolo di gestione – coordinamento tra lavoro e sicurezza (conoscenza dei documenti di valutazione e loro applicazione )

Rapporto delicato tra Datore di lavoro e Preposto

Formazione

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20)

- **Osserva le disposizioni e le istruzioni impartite da datore di lavoro, dirigenti e preposti**
- **Utilizza correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e DPI**
- **Segnala immediatamente a datore di lavoro, dirigente e preposto le deficienze di mezzi e dispositivi e le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoprandosi per eliminare o ridurre le condizioni di pericolo grave ed imminente, dandone notizia a RLS**

### Il punto di vista degli operatori

Le possibilità di formazione in ambito forestale sono notevolmente migliorate e lo standard formativo risulta compreso e richiesto

Occorre lavorare sull'integrazione della formazione con gli aspetti della sicurezza

Passare dal DPI alla gestione della sicurezza – conoscenza dei rischi specifici del singolo cantiere

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20)

- **Non rimuove o modifica senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnalazione, non compie di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o di altri**
- **Partecipa ai programmi di formazione e addestramento organizzati da datore di lavoro**
- **Si sottopone ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal medico competente**

### Il punto di vista degli operatori

Le possibilità di formazione in ambito forestale sono notevolmente migliorate e lo standard formativo risulta compreso e richiesto

Occorre lavorare sull'integrazione della formazione con gli aspetti della sicurezza

Passare dal DPI alla gestione della sicurezza – conoscenza dei rischi specifici del singolo cantiere

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20)

**I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.**

***Anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la loro attività nel medesimo luogo di lavoro, devono provvedere ad esporre la tessera di riconoscimento***

Il punto di vista degli operatori

Obblighi non compresi come importanti

L'organizzazione del cantiere è legata al corretto svolgimento del lavoro

La gestione della sicurezza deve diventare una fase del lavoro e non solo un'incombenza

Congruità delle norme con il "cantiere forestale"?

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### OBBLIGHI DI PREVENZIONE

- Valutazione del rischio
- Adozione misure di prevenzione e protezione
- Informazione e formazione
- Sorveglianza sanitaria
- Obblighi in caso di contratti d'appalto

#### Il punto di vista degli operatori

La distinzione fondamentale ovviamente è tra imprese individuali e familiari, e imprese con dipendenti.

Problema di imprese con meno di 10 dipendenti, che possono fare autocertificazione della valutazione rischi (art. 29 comma 5) fino al 30/6/12 (prorogato al 31/12).

In mancanza dell'emissione delle "procedure standardizzate", che succede?

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### OBBLIGHI DI PREVENZIONE

- Valutazione del rischio
- Adozione misure di prevenzione e protezione
- Informazione e formazione
- Sorveglianza sanitaria
- Obblighi in caso di contratti d'appalto

### Il punto di vista degli operatori

Si potrebbe proporre:  
schema molto semplice sulle cose da fare per analizzare i rischi di un cantiere forestale, una check list a uso di tutti gli operatori (anche i semplici proprietari) per prevenire gli incidenti. es.:

Principali fasi e lavorazioni  
Accessi da chiudere,  
Delimitazione cantiere  
Rischi interferenti  
Rischi verso  
Reti tecnologiche presenti  
Comportamenti, Gestione emergenze

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### OBBLIGHI DI PREVENZIONE

- Valutazione del rischio
- Adozione misure di prevenzione e protezione
- Informazione e formazione
- Sorveglianza sanitaria
- Obblighi in caso di contratti d'appalto

Il punto di vista degli operatori

L'adozione delle misure di prevenzione e protezione discende dalla valutazione del rischio

Importanza di una codificazione e definizione di procedure comuni

Su questo aspetto la formazione è auspicata ed attesa dagli operatori

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28/81)

La valutazione di cui all'articolo 17 comma 1 deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato...alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi, alla specifica tipologia contrattuale

Il punto di vista degli operatori

L'adozione delle misure di prevenzione e protezione discende dalla valutazione del rischio

DVR?

DUVRI?

I rischi interferenti sono potenzialmente frequenti e difficilmente affrontati nei cantieri forestali

Nel caso di cantieri titolo IV:  
POS – PCS – PSS?????

Assistenza e formazione!



# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

Obblighi connessi a contratti d'appalto,  
d'opera o di somministrazione  
(art. 26 D.Lgs. 81)

**Obblighi del datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima**

Il punto di vista degli operatori

Ruolo del datore di lavoro nel caso di affidamento.

Casistica molto più frequente di quanto si pensi!!

Collaboratore

Presenza di artigiani che compiono una parte della lavorazioni

Trasportatori di legname che caricano i mezzi in presenza di personale della ditta

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

Obblighi connessi a contratti d'appalto,  
d'opera o di somministrazione  
*(art. 26 D.Lgs. 81)*

### Il datore di lavoro:

- **verifica idoneità tecnico professionale**
- **fornisce dettagliate informazioni**
- **coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**
- **promuove la cooperazione e il coordinamento**
- **elabora il DUVRI**

Il punto di vista degli operatori

Ruolo del datore di lavoro nel caso di affidamento.

Casistica molto più frequente di quanto si pensi!!

Collaboratore

Presenza di artigiani che compiono una parte della lavorazioni

Trasportatori di legname che caricano i mezzi in presenza di personale della ditta

condivisione dei rischi e delle procedure coordinate

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### Il punto di vista degli operatori

Cosa fare nel caso di acquisto di legname pubblico?

Consegnare un documento di valutazione dei rischi? Quale?

Come fare per verificare idoneità tecnico professionale?

I Capitolati d'oneri sono ancora adeguati?

Come possiamo condividere le scelte inerenti le misure di prevenzione e protezione?

Problema dell'Ingerenza!

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

Il punto di vista degli operatori

Cosa fare nel caso di acquisto di legname pubblico?

Gli sportelli Forestali possono avere un ruolo?

I lavori forestali come tali non rientrano nella normativa dei cantieri mobili e temporanei (titolo IV) ma se c'è per esempio movimento terra o si è all'interno di un cantiere edile, utilizzo di sistemi con funi? Impianti di sollevamento? Gru a cavo?

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

Il punto di vista degli operatori

nel caso di acquisto di legname pubblico

Il Proprietario ha un ruolo di committenza?

Problematiche per i gestori di proprietà forestali (es. consorzi for.). cosa possiamo fare per promuovere la sicurezza nei cantieri forestali, quando per esempio vendiamo un lotto pubblico?

Adeguamento capitolato d'oneri, chiedendo un anche aspetti propri del piano di sicurezza.

lo possiamo fare? Ingerenza?

abbiamo strumenti per fare rispettare le norme sulla sicurezza in cantiere se si tratta di un lotto acquistato in piedi (es. la regolarità dei lavoratori)?

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

Il punto di vista degli operatori

nel caso di acquisto di legname privato

Il Proprietario ha un ruolo di committenza?

importante: il proprietario privato che ha venduto il bosco in piedi, ha responsabilità in caso di incidente in palese violazione delle norme sulla sicurezza?

# II DLGS 81/2008

## Imprese forestali – i soggetti della prevenzione

### Il punto di vista degli operatori

Aspetti positivi del SEMINARIO REGIONALE di oggi:

Presenza di tutti i soggetti

Proseguire il lavoro ed istituire un Tavolo di lavoro specifico tra gli Enti di controllo – Regione Piemonte – Imprese Forestali, come avvenuto per il settore edile nel corso degli ultimi anni

# Contatti

Per ulteriori informazioni è possibile contattare

Alberto Dotta [cf.avs@tin.it](mailto:cf.avs@tin.it)



## CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Via Pellousiere 6, 10056 Oulx (TO)

Tel. +39.0122.831079 Fax. +39.0122.831282

E-Mail: [cf.avs@tin.it](mailto:cf.avs@tin.it) Web: [www.cfavs.it](http://www.cfavs.it)

P. IVA: 03070280015 C.F.: 86501390016



Attività organizzata con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte,  
nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 111 - Azione 2